

## GARANZIA FIDEIUSSORIA

### Dati i seguenti riferimenti normativi:

#### norme comunitarie

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

#### norme nazionali

- DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 settembre 2011 e successive modifiche, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo Codice dei contratti pubblici 2020 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni);

#### norme regionali

- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro." e ss.mm.ii. e il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto "Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 09 luglio 2020 recante *Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020;*

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 del 3 agosto 2020 avente oggetto “POR FESR 2014-2020 Azione 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per acquisire competenze (e.skills) per stimolare la diffusione e l’utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) – laboratori formativi territoriali aperti”.
- Decisione di Giunta Regionale n.1 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 6 - Modifiche all'Allegato A del Sistema di Gestione e Controllo.”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1267 del 15 settembre 2020 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.6”;
- Decisione Giunta Regionale n. 19 del 18 settembre 2020 avente ad oggetto “Aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari con proiezione triennale 2020 – 2022”;

### **PREMESSO che:**

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. .... del ....., ha approvato l’Avviso POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per acquisire competenze (e-skills), per stimolare la diffusione e l’utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete (opengovernment) - laboratori formativi territoriali aperti;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. .... del ....., ha concesso il finanziamento di euro alla Fondazione ITS ..... (di seguito denominata Contraente) per la realizzazione del progetto ..... codice CUP ....., con gli obblighi stabiliti dall’avviso sopra citato e dalla convenzione sottoscritta in data .....
- la Regione Toscana, nel citato avviso di cui al DD n..... /2020, dispone che i beneficiari siano tenuti a richiedere un anticipo pari a Euro 103.571,42, e comunque non superiore al 40% del contributo concesso, entro il 31/12/2020, coperto da garanzia fideiussoria e che la mancata richiesta dell’anticipo comporta la decurtazione dal contributo assegnato di un importo pari al 5% dell’importo dell’anticipo stesso;
- la Regione Toscana, nel citato avviso di cui al DD n..... /2020, ha previsto che l’erogazione dell’anticipo sia condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta entro 15 giorni, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro ..... (.....).
- la Regione Toscana per la gestione del suddetto avviso si avvale di Sviluppo Toscana SpA per le attività di gestione, rendicontazione e controllo dei progetti per gli anni 2021 e 2022;
- il Signor ..... nato a ..... il ..... Cod. Fiscale ....., in proprio/in qualità di legale rappresentante della Fondazione ITS ....., con sede legale in....., P. IVA n. ...., iscritta nel Registro delle imprese di ..... al n. ...., (in seguito denominato Contraente) in qualità di beneficiario della domanda di candidatura di cui all’avviso approvato con D.D. ...., n..... pari a complessivi Euro ..... (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. .... del ..... e disciplinato dalla convenzione sottoscritta con la Regione Toscana in data ..... ha richiesto alla regione Toscana il pagamento a titolo di anticipo di Euro ..... (.....);
- la Banca ...../Società di assicurazione ...../Società finanziaria ..... ha preso visione della domanda di candidatura e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione del finanziamento;
- secondo quanto previsto dall’art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca ...../Società di assicurazione ...../Società finanziaria ..... è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- la Banca ...../Società di assicurazione ...../Società finanziaria ..... ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;
- è prevista l'escussione della garanzia nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

**Tutto ciò premesso  
(che forma parte integrante del presente atto)**

la sottoscritta ..... (in seguito denominata Società) con sede legale in ..... via....., iscritta nel registro delle imprese di ..... al n ..... , iscritta all'albo/elenco a mezzo del/dei sottoscritto/i signore/i:

nome e cognome ..... nato a..... il .....  
[...]

nella loro rispettiva qualità di ....., casella di P.E.C.  
.....

**dichiara**

di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente e a favore della Regione Toscana (di seguito denominata Ente garantito), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... (.....) corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, oltre ad un importo pari al dieci per cento del suddetto capitale garantito, quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, alle seguenti alle seguenti condizioni generali

**Articolo 1 – Oggetto della garanzia**

La Banca o Società, rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'Ente garantito, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro ..... (.....) erogata a titolo di anticipazione al Contraente qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dalla Regione Toscana o non abbia provveduto a rinnovare la garanzia in scadenza. Tale importo sarà, inoltre, automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento del capitale garantito come sopra dichiarato.

**Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo**

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato e quindi fino al 30/04/2023, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Ente garantito attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del finanziamento.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell'Ente garantito, come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'Ente garantito quando saranno presentate spese a titolo di SAL pari almeno a Euro 103.571,42 o all'importo dell'anticipo richiesto se diverso, in tal caso l'Ente garantito provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

### **Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce**

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' Ente garantito, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della Società.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' Ente garantito a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Società, così come risultante dalla premessa.

La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

### **Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' Ente garantito, in deroga all'art. 1901 del c.c..

### **Articolo 5 – Requisiti soggettivi**

La Società dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento

## Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

## Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra Società, Contraente, Ente garantito sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine Società, Contraente e Ente garantito prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

## Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’Ente garantito non sia comunicato al Contraente che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 1 Oggetto della garanzia
- Art. 2 Durata della garanzia e svincolo
- Art. 3 Pagamento del rimborso e rinunce
- Art. 4 Inefficacia di clausole limitative della garanzia
- Art. 5 Requisiti soggettivi
- Art. 6 Forma della comunicazione alla Società
- Art. 7 Foro competente
- Art. 8 Clausole finali

Contraente

Società

(firma autenticata)

**N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma**

---

dell’autorizzazione che “la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il riferimento all’albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012